



# Accordo URC/LPML/AC 2015-2020

tra la

Confederazione Svizzera,  
rappresentata dal  
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

e il Cantone XX

per l'esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) e della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)

## 1. Scopo dell'accordo

Il presente accordo disciplina l'esecuzione della LADI e della LC nell'ambito della consulenza, del collocamento, dei controlli e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Esso stabilisce il quadro della cooperazione tra Confederazione e Cantoni (punti 2 e 3), descrive gli obiettivi da raggiungere (punto 4), definisce il principio della gestione incentrata sui risultati (punto 5) e disciplina la durata dell'accordo (punto 6).

L'accordo provvede a garantire un'esecuzione efficace ed efficiente della legge e contribuisce a prevenire la disoccupazione imminente e a combattere quella esistente. Favorendo il reinserimento rapido e duraturo delle persone in cerca d'impiego nel mercato del lavoro, contribuisce alla riduzione del danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e al benessere economico generale.

## 2. Basi legali

L'accordo si fonda sulle seguenti basi legali: art. 92 cpv. 7, 85 cpv. 1, 85b e 85c LADI<sup>1</sup>; art. 122c OADI<sup>2</sup>; ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI<sup>3</sup>; ordinanza sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro<sup>4</sup>; art. 24-28 LC<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> RS 837.0

<sup>2</sup> RS 837.02

<sup>3</sup> RS 837.023.3

<sup>4</sup> RS 837.022.531

<sup>5</sup> RS 823.11

### **3. Principi**

L'accordo si basa sul principio della gestione incentrata sui risultati. Esso punta sia sull'emulazione tra i Cantoni, sia sulla diffusione delle pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.

Gli organi incaricati dell'esecuzione designati dal legislatore sono:

- l'ufficio di compensazione, rappresentato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e più precisamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
- gli organi d'esecuzione cantonali, ossia le autorità cantonali (AC), gli uffici regionali di collocamento (URC) e i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML).

L'accordo fissa gli obiettivi da raggiungere in termini di risultati lasciando ai Cantoni, entro i limiti del quadro legale (leggi, ordinanze, direttive), autonomia nell'organizzazione e nella gestione dei loro organi d'esecuzione e nella fornitura delle loro prestazioni. Mediante il reinserimento rapido e duraturo dei beneficiari di indennità giornaliera, gli organi d'esecuzione contribuiscono in particolare a ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La commissione prevista all'art. 122c cpv. 2 OADI (denominata Comitato di gestione Accordo URC/LPML/AC), diretta dall'ufficio di compensazione e composta da rappresentanti degli organi d'esecuzione, definisce i dettagli della gestione incentrata sui risultati (misurazione dei risultati LADI, misurazione dei risultati LC, valutazione della situazione, valutazioni, indicatori di gestione e scambio di esperienze). Le mansioni e le competenze del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/AC sono disciplinate da un regolamento (cfr. Allegato 1).

### **4. Obiettivi**

In considerazione degli obiettivi generali della LADI e della LC, della creazione e del mantenimento di un mercato del lavoro equilibrato e, pertanto, nell'ottica di ridurre al minimo la disoccupazione, gli organi incaricati dell'esecuzione devono raggiungere i seguenti obiettivi:

- reinserire rapidamente i beneficiari di prestazioni LADI
- reinserire in modo duraturo i beneficiari di prestazioni LADI
- prevenire la disoccupazione
- reinserire le persone in cerca d'impiego che non hanno diritto alle prestazioni

Il raggiungimento di questi obiettivi è misurato mediante indicatori di risultati (cfr. punti 5.1 e 5.2).

Eventuali altri obiettivi di politica economica o di politica sociale oppure altri obiettivi cantonali non vengono considerati nella gestione degli URC/LPML/AC.

## 5. Gestione incentrata sui risultati

La figura riportata nell'Allegato 2 fornisce una panoramica della gestione incentrata sui risultati e degli strumenti di gestione.

### 5.1 Misurazione dei risultati LADI

Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d'esecuzione nell'ambito della LADI è misurato mediante quattro indicatori di risultati, che sono associati ai principali obiettivi in materia di esecuzione della LADI.

Gli indicatori di risultati dell'ambito LADI vengono ponderati e confluiscono in un indice globale.

Ambito	Destinatari	Obiettivo (risultato) da raggiungere	Indicatori di risultati e oggetto di misurazione	Ponderazione
LADI	Beneficiari di prestazioni LADI	Reinserire rapidamente	Indicatore 1: Qual è la durata media di riscossione dell'indennità giornaliera dei beneficiari di indennità?	50%
		Prevenire la disoccupazione di lunga durata	Indicatore 2: Qual è la quota dei beneficiari di indennità giornaliera entrata in disoccupazione di lunga durata?	20%
		Prevenire l'esaurimento del diritto all'indennità	Indicatore 3: Qual è la quota dei beneficiari di indennità giornaliera che ha esaurito il diritto all'indennità?	20%
		Prevenire le reiscrizioni	Indicatore 4: Qual è la quota dei beneficiari di indennità giornaliera disiscritti che si reiscrive alla disoccupazione?	10%
		Reinserire in modo rapido e duraturo	Indice globale dei beneficiari di prestazioni LADI	100%

I dati misurati vengono depurati dai fattori non influenzabili dagli organi d'esecuzione rendendone confrontabili i risultati.

Valutazione comparativa (*Benchmark*)/comunicazione della misurazione dei risultati LADI: i risultati conseguiti dagli organi d'esecuzione vengono presentati sotto forma di valutazione comparativa (benchmark) relativa e comunicati in forma scritta ai capi dei dipartimenti cantonali dell'economia pubblica. Oltre ai risultati dell'anno in rassegna ne viene illustrata anche l'evoluzione.

Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati LADI sono riportate nell'Allegato 3.

### 5.2 Misurazione dei risultati LC

La misurazione dei risultati verrà ora svolta anche in relazione alla LC e sarà sviluppata nell'ambito di un progetto pilota durante il periodo di validità dell'accordo. Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d'esecuzione nell'ambito della LC verrà misurato mediante indicatori di risultati, che saranno associati ai principali obiettivi in materia di esecuzione della LC.

Durante la fase di sviluppo e di test, gli indicatori di risultati LC non verranno raggruppati in un indice globale.

Ambito	Destinatari	Obiettivo (risultato) da raggiungere	Indicatori di risultati e oggetto di misurazione
LC	Persone che non beneficiano di prestazioni aventi diritto	Prevenire la riscossione di indennità giornaliera	Indicatore 5: Qual è la quota delle persone in cerca d'impiego aventi diritto alle prestazioni che può essere reinserita nel mercato del lavoro prima di iniziare a riscuotere le indennità giornaliera?
	Persone che non beneficiano di prestazioni non aventi diritto	Reinserire nel mercato del lavoro	Indicatore 6: Qual è a quota delle persone in cerca d'impiego non aventi diritto alle prestazioni che può essere reinserita nel mercato del lavoro?

Anche per gli indicatori di risultati della LC, ancora da sviluppare, bisognerà elaborare un modello per la correzione dei fattori non influenzabili dagli organi d'esecuzione che permetterà di confrontare i risultati ottenuti da tali organi nell'ambito della LC.

Valutazione comparativa (*Benchmark*)/comunicazione della misurazione dei risultati LC: le esperienze maturate nel quadro del progetto pilota verranno costantemente documentate. Durante la fase pilota gli organi d'esecuzione verranno regolarmente informati in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

Verso la fine del periodo di validità dell'accordo, i capi dei dipartimenti cantonali dell'economia pubblica riceveranno un rapporto sui risultati della fase pilota e si potrà stabilire come procedere ulteriormente nell'ambito della gestione incentrata sui risultati della LC.

Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati LC sono riportate nell'Allegato 4.

### 5.3 Altri strumenti per la gestione incentrata sui risultati

Oltre alla misurazione dei risultati, la gestione degli organi esecutivi avviene mediante i seguenti strumenti:

- *Valutazione della situazione:* l'ufficio di compensazione svolge, in collaborazione con gli organi d'esecuzione i cui risultati sono notevolmente inferiori alla media o la cui situazione è in rapido peggioramento, una valutazione della situazione per migliorare a lungo termine i loro risultati. I Cantoni possono inoltre chiedere all'ufficio di compensazione di effettuare una valutazione della situazione.
- *Valutazioni:* l'ufficio di compensazione svolge valutazioni mirate dal punto di vista qualitativo (ad es. analisi dei processi) e quantitativo per esaminare l'efficacia e l'efficienza degli organi d'esecuzione, aumentare la trasparenza sul mercato del lavoro e identificare le buone pratiche in materia di esecuzione.
- *Indicatori di gestione:* l'ufficio di compensazione mette a disposizione informazioni aggiornate per dirigere e gestire gli organi d'esecuzione (indicatori delle prestazioni URC/LPML, aiuti all'interpretazione per i consulenti del personale, gestione della qualità dei dati, sondaggi presso i clienti, ecc.).

- *Scambio di esperienze*: l'ufficio di compensazione e i Cantoni promuovono lo scambio di esperienze tra gli organi d'esecuzione favorendo la trasparenza e la diffusione di pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.

Le disposizioni dettagliate relative agli strumenti destinati alla gestione incentrata sui risultati sono riportate nell'Allegato 5.

## 6. Durata dell'accordo

Il presente accordo è valido dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell'anno con un preavviso di tre mesi.

In caso di modifica delle basi legali durante il periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo verrà adeguato di conseguenza.

Berna, il .....

XX, il .....

Capo del Dipartimento federale  
dell'economia, della formazione  
e della ricerca DEFR

Per il Cantone XX

.....

.....

Johann N. Schneider-Ammann

Allegati:

1. Regolamento del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/AC
2. Gestione incentrata sui risultati e strumenti di gestione: panoramica
3. Misurazione dei risultati LADI: disposizioni dettagliate
4. Misurazione dei risultati LC: disposizioni dettagliate
5. Altri strumenti per la gestione incentrata sui risultati: disposizioni dettagliate